



Avv. Marco Lepri

RIFORMA CARTABIA – PENALE

In pillole

(di Marco Lepri)

La riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (c.d. Riforma Cartabia: D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è in vigore dal 30 dicembre 2022. L'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. Decreto rave), inserendo nel D.Lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-*bis*, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma, realizzata in attuazione della Legge Delega 27 settembre 2021, n. 134. Il D.L. n. 162/2022 è stato convertito in legge dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Deposito telematico degli atti penali

Gli atti che devono essere *obbligatoriamente depositati attraverso il portale del processo penale telematico* rimarranno i medesimi fino al 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti che definiranno le regole tecniche riguardanti il deposito telematico degli atti del procedimento penale e che saranno adottati con decreto del Ministro della Giustizia entro il 31 dicembre 2023: *memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415 bis, comma 3, CPP, opposizione alla richiesta di archiviazione, denuncia, querela, procura speciale, nomina, rinuncia e revoca del mandato*.

Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Dgsia, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia con indicazione del relativo periodo. In tale ipotesi, *il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al*



Avv. Marco Lepri

ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

Fino al 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti che definiranno le regole tecniche riguardanti il deposito telematico degli atti del procedimento penale e che saranno adottati con decreto del Ministro della Giustizia entro il 31 dicembre 2023, inoltre, per tutti gli atti, documenti e istanze diversi da quelli sopra nominati, è consentito il deposito con valore legale mediante PEC del professionista indirizzata alla PEC dell'ufficio giudiziario destinatario, indicata in apposito provvedimento del Dgsia e pubblicata nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Principali Modifiche al Codice Penale:

Art. 62 c.p. (Circostanze attenuanti comuni)

(Omissis) - n. 6) (omissis) Attenua il reato l'aver partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

Art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni ... la precedente formula prevedeva l'applicabilità ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (viene ampliato il raggio di azione della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Inoltre la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento vengono valutate ora "anche in considerazione della condotta susseguente al reato" (con evidente riferimento alla neo introdotta giustizia riparativa). Vedi i casi codificati in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità: co. 2 e 3.

Art. 152 c.p. (Remissione della querela)

(Omissis) Vi è remissione tacita di querela anche quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (tranne nel caso di incapacità per età o infermità ovvero nel caso di



Avv. Marco Lepri

Art 614 c.p. (Violazione di domicilio)

(Omissis) La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 624 c.p. (Furto)

(Omissis) Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7), salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis), c.p..

Art. 633 bis c.p. (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)

Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. (Omissis).

Art. 634 c.p. (Turbativa violenta del possesso di cose immobili)

Il delitto diventa punibile a querela della persona offesa, salvo quando il fatto è commesso nei confronti di persone incapace, per età o per infermità.

Art. 635 c.p. (Danneggiamento)

(Omissis) nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se il fatto è commesso in occasione



Avv. Marco Lepri

del delitto previsto dall'articolo 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 640 c.p. (Truffa)

Il delitto è diventato punibile a querela della persona offesa anche qualora ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità).

Art. 649 bis c.p. (Casi di procedibilità d'ufficio)

Sono state escluse, quali cause di procedibilità d'ufficio per le fattispecie criminose indicate nella stessa norma, la circostanza della recidiva e quella del danno di rilevante gravità.

Art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

(Omissis) Il primo comma diventa la prima fattispecie contravvenzionale punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone)

Seconda fattispecie contravvenzionale che diventa punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Il termine per proporre la querela per i reati già perseguibili d'ufficio prima della Cartabia, commessi e conosciuti dalla persona offesa prima del 30 dicembre 2022, scade inderogabilmente il 30 marzo 2023. La persona offesa non sarà avvisata da nessuno peraltro, tranne quando è in esecuzione per quel reato una misura cautelare personale (in questo caso il termine per proporre querela, per impedire alla misura cautelare di decadere, e' fissato al 19 gennaio, ma rimane comunque valido, per la mera procedibilità del reato, il termine del 30 marzo).



Avv. Marco Lepri

Principali Modifiche al Codice di Procedura Penale:

PARTE CIVILE - DIFENSORE/PROCURATORE E SOSTITUTO

L'art. 78 c.p.p. prevede, al comma 1 bis, che il difensore al quale sia stato conferito il mandato alle liti (*legitimatio ad processum*) ai sensi dell'articolo 100 e la procura speciale (*legitimatio ad causam*) ai sensi dell'articolo 122 possa conferire al proprio sostituto, **CON ATTO SCRITTO**, il potere di **SOTTOSCRIVERE** e **DEPOSITARE** l'atto di costituzione. Unico limite la volontà contraria della parte interessata risultante dalla procura rilasciata ai sensi dell'art. 122, costituente la *legitimatio ad causam*.

TERMINE ULTIMO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

L'art. 79 c.p.p. prevede che il termine ultimo per costituirsi parte civile è la fase della costituzione delle parti all'**UDIENZA PRELIMINARE**, essendo prevista successivamente la decadenza da tale facoltà (*tale decadenza non vige nei procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, erano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare*).

DIFENSORE DI UFFICIO

L'art. 162, comma 4 bis, c.p.p. prevede che *se non accetta la domiciliazione (se non presta l'assenso), il difensore di ufficio deve attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione, ovvero deve attestare quali sono le cause che hanno impedito tale comunicazione.*

ACCETTAZIONE e CONSEGNA delle PEC

Le ricevute di accettazione e di consegna delle PEC hanno specifiche e diverse rilevanze:

Art. 168 c.p.p. - *Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta CONSEGNA generata dal sistema assume valore di relazione di notificazione.*



Avv. Marco Lepri

Art. 172 c.p.p. - *Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'ACCETTAZIONE da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.*

SENTENZA DI N.D.P. PER MANCATA CONOSCENZA DEL PROCESSO

Quando l'imputato non possa considerarsi assente o impedito, ai sensi degli articoli 420 bis e 420 ter c.p.p., il Gup pronuncia, ai sensi dell'art. 420 quater, sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. La sentenza contiene l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare l'imputato e notificargli la sentenza (non oltre il doppio dei termini prescrizionali previsti dall'art. 157 c.p.), oltre la quale la sentenza non può più essere revocata.

NUOVA REGOLA DI GIUDIZIO PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche *quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA* (la vecchia formula prevedeva, al medesimo comma 3° dell'articolo 425 c.p.p., che il Giudice pronunciava sentenza di n.l.p. quando gli elementi acquisiti risultavano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio).

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato condizionato è ammesso se l'integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale.

La richiesta di giudizio abbreviato dichiarata inammissibile nell'udienza preliminare può essere riproposta prima dell'apertura del dibattimento.



Avv. Marco Lepri

La pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione qualora non venga proposta impugnazione.

PATTEGGIAMENTO

Imputato e Pubblico Ministero possono concordare l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 legge 689/81: entro il limite dei quattro anni la pena detentiva può essere sostituita con semilibertà o detenzione domiciliare, entro il limite dei tre anni può essere sostituita anche con lavoro di pubblica utilità, entro il limite di un anno può essere sostituita anche con pena pecuniaria.

NOTIFICA DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO E RICHIESTE DI RITI ALTERNATIVI

A seguito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, il Giudice fissa l'udienza camerale per la valutazione della richiesta stessa, in seno alla quale, qualora rigetti la richiesta di abbreviato condizionato, può essere richiesto dall'imputato nella stessa udienza il giudizio abbreviato semplice, il patteggiamento oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. Se invece la richiesta difensiva, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, è quella di patteggiamento, qualora il giudice, all'udienza fissata per la decisione, rigetti la richiesta, l'imputato nella stessa udienza può chiedere il giudizio abbreviato ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.

DECRETO PENALE DI CONDANNA

Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, senza necessità di formulare l'atto di opposizione. Può altresì chiedere, con la stessa istanza, un termine di 60 giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente e il programma dell'Uepe.



Avv. Marco Lepri

MESSA ALLA PROVA

La disposizione che estende la disciplina della messa alla prova ad ulteriori reati (vedi nuova formulazione dell'art. 550, comma 2, c.p.p., in combinato disposto, ovviamente, con il comma 1 dell'art. 168 bis c.p.) si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado ed in grado di appello alla data del 30 dicembre 2022. Se sono già decorsi i termini per presentare la richiesta di messa alla prova, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, A PENA DI DECADENZA, entro la prima udienza successiva alla data del 30 dicembre 2022. Quando nei 45 giorni successivi a tale data non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, A PENA DI DECADENZA, entro il predetto termine.

DIBATTIMENTO

Nel corso delle richieste di prova in dibattimento, i Difensori e il Pubblico Ministero dovranno indicare i fatti che intendono provare e chiedere l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità in ordine alla idoneità ad assicurare l'accertamento dei fatti e alla esclusione della loro superfluità o irrilevanza.

Se il Giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva (tale disposizione non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023).

L'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici può essere disposto dal Giudice "a distanza" solo con il consenso delle parti.



Avv. Marco Lepri

Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente (non esiste, però, sanzione, per eventuali inosservanze del termine).

CONDANNA A PENA SOSTITUTIVA:

Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a 4 anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 legge 689/81, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre 60 giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'Uepe competente; in tal caso il processo è sospeso. Una volta acquisite tutte le informazioni opportune, il giudice, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, se sostituisce la pena detentiva integra il dispositivo, indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti, in caso contrario il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza.

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Il decreto di citazione a giudizio indicherà i dati dell'udienza di comparizione predibattimentale. In tale udienza il Giudice avrà a disposizione, oltre al fascicolo per il dibattimento, anche il fascicolo del Pubblico Ministero. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolgerà in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del Difensore dell'imputato. In



Avv. Marco Lepri

questa sede devono essere sollevate le questioni preliminari, che non possono essere riproposte all'udienza dibattimentale.

Il giudice verifica, se possibile, la volontà di rimettere (con conseguente accettazione) la querela.

Sulla base degli atti a disposizione, e quindi anche del fascicolo del pubblico ministero, il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (medesima regola di giudizio dell'udienza preliminare).

L'istanza di giudizio abbreviato, di patteggiamento, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, A PENA DI DECADENZA, prima della pronuncia della sentenza di n.l.p..

Quando non vi sono le condizioni per pronunciare sentenza di n.l.p. e il procedimento non viene definito con rito alternativo, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza Dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del Pubblico Ministero. *Se dopo la pronuncia della sentenza di n.l.p. sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza e fissa la data della nuova udienza in camera di consiglio.*

Le disposizioni relative all'udienza predibattimentale si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva al 30 dicembre 2022.

LISTA TESTI

La lista testimoniale deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza DIBATTIMENTALE.



Avv. Marco Lepri

IMPUGNAZIONI – APPELLO

Con l'atto di impugnazione è depositata, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (tale previsione, sulla base delle disposizioni transitorie, si applicherà alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia).

Nel caso di imputato 'assente', con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, specifico mandato ad impugnare, rilasciato DOPO la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (tale previsione, sulla base delle disposizioni transitorie, si applicherà alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia).

Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'Appello e la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al *giudice o alla sezione civile competente*, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito telematico - art. 111 bis c.p.p. - (attualmente la Legge prevede che possa essere depositato anche in modalità cartacea, almeno fino ai regolamenti tecnici sul deposito telematico da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia entro il 31/12/2023).

Le parti private possono presentare l'atto, personalmente o a mezzo di incaricato, anche con modalità non telematiche.

I termini per impugnare sono umentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.



Avv. Marco Lepri

Anche i motivi nuovi devono essere presentati mediante deposito telematico (anche in questo caso a pena di inammissibilità, come per l'atto di impugnazione).

La Corte di Appello, in deroga all'articolo 127 CPP, giudica senza la partecipazione delle parti. *Fino a 15 giorni prima dell'udienza, il Procuratore Generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a 5 giorni prima, memorie di replica. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. La richiesta di partecipazione all'udienza da parte del difensore, irrevocabile, deve essere depositata, A PENA DI DECADENZA, entro 15 giorni dalla notifica della citazione o dell'avviso di fissazione dell'udienza d'Appello (le disposizioni transitorie, però, stabiliscono che i termini per la richiesta di discussione orale in appello rimangono quelli precedenti per le impugnazioni proposte a tutto il 30 giugno 2023; quindi la richiesta di discussione orale per le impugnazioni depositate fino al 30 giugno 2023 potrà essere fatta entro 15 giorni liberi prima dell'udienza che sarà fissata. Solo per le impugnazioni proposte dopo il termine del 30 giugno 2023 si applicherà la nuova normativa).*

La Corte può disporre anche d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni, mentre deve obbligatoriamente disporre in tal senso quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

CONCORDATO in Appello: la dichiarazione di concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, deve essere depositata telematicamente e nel termine, previsto A PENA DI DECADENZA, di 15 giorni prima dell'udienza.

La Corte, riunita in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti dispone che l'udienza si



Avv. Marco Lepri

svolga con la loro partecipazione. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

Il decreto di citazione a giudizio e l'avviso di fissazione dell'udienza sono notificati almeno 40 giorni prima della data fissata per il giudizio di appello.

CORTE DI CASSAZIONE

La Suprema Corte provvede sui ricorsi, ex art. 611 c.p.p., in camera di consiglio. In deroga all'articolo 127 c.p.p., la Corte giudica senza la partecipazione del Procuratore Generale e dei Difensori. *Fino a 15 giorni prima dell'udienza il Procuratore Generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare i motivi nuovi, memorie e, fino a 5 giorni prima, memorie di replica.*

Il Procuratore Generale e i Difensori possono avanzare richiesta, irrevocabile, di trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio con la loro partecipazione nel termine di DIECI GIORNI dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, A PENA DI DECADENZA (le disposizioni transitorie stabiliscono, però, che i termini per la richiesta di discussione orale in Cassazione rimangono quelli precedenti per le impugnazioni proposte a tutto il 30 giugno 2023; quindi la richiesta di discussione orale per le impugnazioni depositate fino al 30 giugno 2023 potrà essere fatta entro 25 giorni liberi prima dell'udienza che sarà fissata. Solo per le impugnazioni proposte dopo il termine del 30 giugno 2023 si applicherà la nuova normativa).

La Suprema Corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame.

Nei procedimenti da trattare ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., *l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno 20 giorni prima dell'udienza e i termini sono ridotti a 5 giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a 10 giorni per le memorie e a 3 giorni per le memorie di replica.*



Avv. Marco Lepri

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Art. 628 bis c.p.p.

Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono chiedere alla Corte di Cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione di diritti riconosciuti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte Europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva. *La richiesta, a pena di inammissibilità, contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato telematicamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna entro 90 giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte Europea che ha accertato la violazione. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità telematiche, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte Europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.*

PRINCIPALI MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL C.P.P.

Art. 28 - Senza ritardo è comunicato all'imputato il nominativo del difensore di ufficio, unitamente ai recapiti anche telefonici e telematici dello stesso.

Art. 110 quater - Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta ad indagini devono intendersi nel senso



Avv. Marco Lepri

che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.

Art. 142 - *l'atto di citazione dei testimoni dovrà contenere anche l'avvertimento che la mancata comparizione del querelante, senza giustificato motivo, all'udienza in cui è citato a comparire come testimone, integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.*

GIUSTIZIA RIPARATIVA

(Normativa assolutamente nuova, da esaminare integralmente: vedere titolo IV, artt. 42 e ss., D. Lgs. 150/2022).

PRINCIPALI MODIFICHE ALLA LEGGE 689/81

Art. 53 (v. anche art. 20 bis c.p.) - ***Il Giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di patteggiamento, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di 4 anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria. Con il decreto penale di condanna, il Giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.***

Le disposizioni transitorie prevedono che tale normativa sia applicabile, se più favorevole, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al 30 dicembre 2022. Nel caso di giudizio pendente in Cassazione alla data del 30 dicembre 2022, l'imputato potrà, una volta eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato, presentare direttamente al Giudice dell'esecuzione, entro 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, l'istanza di applicazione di una



Avv. Marco Lepri

delle pene sostitutive; qualora la Cassazione dovesse annullare con rinvio, provvede il Giudice del rinvio).

Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione alla data del 30 dicembre 2022, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia i condannati alla semidetenzione possono chiedere al Magistrato di Sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

Art. 55 - La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento.

I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari.

Il semilibero è sottoposto ad un programma di trattamento predisposto dall'Uepe ed approvato dal Giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.

Art. 56 - La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza, ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di 12 ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso il condannato può lasciare il domicilio per almeno 4 ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice. Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna



Avv. Marco Lepri

predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare.

Art. 56 bis - Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di 6 ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Art. 56 ter - La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni: 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misura di prevenzione o comunque persone che esponano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; 5) l'obbligo di conservare, di



Avv. Marco Lepri

portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva. Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Art. 56 quater - *Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a € 5 e superiore ad € 2.500 e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.*

Art. 57 - *La durata della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità corrisponde alla durata della pena detentiva sostituita; per ogni effetto giuridico le pene sostitutive si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita. La pena pecuniaria invece si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.*

Art. 58 - *Il Giudice, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Tra le pene sostitutive il Giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. In ogni caso, nella scelta tra semilibertà, detenzione domiciliare o*



Avv. Marco Lepri

lavoro di pubblica utilità, il Giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati, nonché delle condizioni certificate di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.

Art. 59 - La pena detentiva, nei confronti dei maggiorenni, non può essere sostituita a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata; b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4 bis della L. 354/75.

Art. 62 - Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il Pubblico Ministero trasmette la sentenza al Magistrato di Sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il Magistrato procede, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro il 45° giorno dalla ricezione della sentenza, con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.

Art. 63 - La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi dalla cancelleria per estratto all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei Carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'Uepe che deve prendere in carico il condannato. L'organo di polizia ne consegna immediatamente copia al condannato ingiungendogli di



Avv. Marco Lepri

attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio dell'Uepe. Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'Uepe riferisce al Giudice il quale dichiara, in caso positivo, eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale.

Art. 66 - *La mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, salvo che per la pena pecuniaria, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.*

Competenti a decidere sono il Magistrato di Sorveglianza per la semilibertà e la detenzione domiciliare, ed il Giudice dell'esecuzione per il lavoro di pubblica utilità.

Art. 67 - *Le misure alternative alla detenzione previste dalla legge 354/75 non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva (ma vedi articolo 47, comma 3-ter, L. 354/75, ove è previsto che l'affidamento in prova possa essere concesso al condannato alle pene della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicurati comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati).*

Art. 70 - *Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.*

Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni 4.

Art. 71 - *Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare*



Avv. Marco Lepri

sostitutiva. Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Art. 72 - Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di 12 ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito per evasione.

Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro, ovvero lo abbandona, è punito con la reclusione fino ad 1 anno.

La condanna per uno dei delitti di cui sopra importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.

La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva.

I provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive ed ai relativi provvedimenti di conversione vengono iscritti nel casellario giudiziale del condannato.



Avv. Marco Lepri

12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta



Avv. Marco Lepri

carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo



Avv. Marco Lepri

grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici, il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.»;

4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;

5) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:



Avv. Marco Lepri

«2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirla e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.

2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.»;

6) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.»;



Avv. Marco Lepri

bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Art. 4. Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:



Avv. Marco Lepri

a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1.».

“In un momento così difficile e caratterizzato da tante incertezze per la nostra Categoria, la speranza è che questo modesto lavoro, che non ha alcuna pretesa di esaustività, possa costituire un piccolo sostegno e fornire qualche sprazzo di serenità a tutti noi, che quotidianamente ci affanniamo senza riserve nei panni dell'Avvocato e ci troviamo costretti, poi, a ‘rubare’ qualche breve momento per vivere le nostre vite”.

Marco Lepri

Marco Lepri è candidato con la Lista “Nesta Graziani con Galletti”

per le elezioni del Coa di Roma.

Puoi votarlo insieme a tutti gli altri candidati della Lista cliccando da 1 a 16 presso la Aula Avvocati del Palazzaccio dal prossimo lunedì 16 gennaio a venerdì 20 gennaio dalle

ore 08.30 alle ore 14.00

#votiamofituttida1a16#